

Comunicazione a:

FARMACIE

## Covid-19: test rapidi antigenici - situazione dal 15 marzo 2021

### **Tipi di test**

Si distinguono tre tipi di test:

A) Test rapidi antigenici secondo lo standard diagnostico

Sensibilità  $\geq 85\%$

Specificità  $\geq 99\%$

Sono i test antigenici rapidi ammessi e utilizzati fino al 14.03.2021.

Devono essere impiegati per tutti i test "orientati ai sintomi e ai casi".

B) Test rapidi antigenici secondo lo standard di screening

Sensibilità  $\geq 80\%$

Specificità  $\geq 97\%$

Possono essere impiegati per i test su richiesta

C) Test autodiagnostici

Test secondo lo standard di screening che sono previsti dal fabbricante anche per utilizzo autonomo (fai da te).

Tutti i test devono soddisfare i requisiti minimi di validazione indipendente fissati dalla Confederazione. L'elenco aggiornato dei test validati è pubblicato sul sito dell'UFSP (sezione Coronavirus, Informazioni specialistiche sui test Covid-19). L'elenco suddivide i vari prodotti nelle tre categorie e specifica il tipo di campione da sottoporre ad analisi (nasofaringeo, nasale, saliva). Nessun test rapido salivare è finora stato validato - e non è atteso nemmeno sul breve-medio termine.

In questo momento non è disponibile nessun test per uso fai da te validato; la prima messa in commercio è attesa entro aprile e si tratterà di test nasali. Seguirà una circolare separata.

### **Situazioni in cui è possibile eseguire un test**

1. Test diagnostici orientati ai sintomi e ai casi

Per persone con sintomi e i loro contatti (persone in quarantena o che hanno ricevuto una notifica dell'app Swiss Covid). Scopo: diagnosticare i pazienti positivi. È obbligatorio usare i test rapidi antigenici secondo lo standard diagnostico.

2. Test ripetuti e mirati su persone senza sintomi

Per persone che hanno numerosi contatti o che sono a contatto con persone particolarmente a rischio, cioè in strutture sanitarie, scuole, aziende. Scopo: riconoscere tempestivamente le infezioni, interrompere le catene di infezione, evitare i focolai. Fa stato il piano cantonale per i test di massa; seguirà una circolare separata.

3. Test spontanei (o su richiesta)

In tutti gli altri casi (adesione a un piano di protezione, prima di un contatto con persone a rischio, per viaggiare). Si possono usare test rapidi antigenici secondo lo standard diagnostico o secondo lo standard di screening.

4. Autodiagnosi

L'uso autonomo di test da parte di non professionisti è ammesso solo su persone senza sintomi e a condizione che non siano a contatto con persone particolarmente a rischio.

### **Obbligo di dichiarazione**

Per i test orientati ai sintomi e ai casi rimane invariato l'obbligo di dichiarazione del risultato (positivo o negativo).

I risultati negativi dei test antigenici rapidi spontanei (o su richiesta) non devono essere dichiarati. In caso di risultato positivo, è necessario procedere a una conferma tramite PCR. **È responsabilità del professionista che esegue il test eseguire il relativo prelievo e trasmetterlo al laboratorio oppure accertarsi che il paziente si sottoponga alla PCR.** Se il prelievo per la PCR non viene eseguito seduta stante, chi ha eseguito il test rapido ha l'obbligo di comunicare il risultato positivo al servizio di tracciamento dei contatti.

La dichiarazione del risultato (positivo e negativo) avviene dopo la PCR, da parte del laboratorio.

### **Condizioni per l'esecuzione di test**

Resta necessaria l'approvazione da parte del farmacista cantonale, alle condizioni già comunicate. Ciò vale indipendentemente dal test utilizzato, dal campione biologico prelevato e dalla modalità di prelievo. In particolare, soggiace ad approvazione anche la raccolta in farmacia del campione salivare e del tampone nasale prelevato in autonomia dal cliente.

È indispensabile tenere una documentazione che dimostri la tracciabilità e le qualità dei sistemi di test impiegati (pezze giustificative degli acquisti, elenco delle analisi effettuate comprensivo di nominativo delle persone testate e del risultato d'esame, documenti completi di fatturazione).

### **Fatturazione**

La Confederazione assume integralmente i costi dei test rapidi effettuati in farmacia.

Per i test orientati ai sintomi e ai casi nonché i test spontanei la tariffa è quella indicata al punto 1.4.4 dell'allegato 6 dell'Ordinanza 3 Covid-19 e può essere emessa se del caso una volta al giorno per persona:

Colloquio con il paziente, prelievo del sangue, materiale di protezione	Fr. 25.00
Invio del risultato del test	Fr. 2.50
Analisi e disbrigo dell'incarto	Fr. 26.50

I fornitori di prestazioni non possono fatturare ulteriori spese alle persone sottoposte al test (art. 26 cpv. 5 Ordinanza 3 Covid-19). La fattura va emessa all'assicurazione malattia del cliente, secondo il sistema del terzo pagante; per i dettagli si veda l'art. 26b Ordinanza 3 Covid-19. Le tariffe sono da considerare importi massimi; eventuali sconti devono essere ripercossi sul debitore della prestazione.

Per i test spontanei (o su richiesta ) la Confederazione assume un test per settimana a persona.

Il farmacista cantonale  
Giovanni Maria Zanini



Copia a: Medico cantonale